

Visto di conformità per compensazione crediti fiscali: l'obbligo di identità soggettiva

di [Nicola Forte](#)

Publicato il 9 Dicembre 2019

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA o sulla dichiarazione annuale dei redditi non può essere apposto da un soggetto diverso da colui che ha predisposto i modelli dichiarativi

Compensazione crediti: necessaria l'identità soggettiva per apporre il visto di conformità

Compensazione crediti identità soggettiva: l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il **visto di conformità** sulla **dichiarazione annuale Iva** o sulla **dichiarazione annuale dei redditi**, non può essere apposto da un **soggetto diverso** da colui che ha **predisposto** i modelli dichiarativi.

L'indicazione è stata fornita con la [Risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019](#) avente ad oggetto "Articolo 23

del DM 31 maggio 1999, n. 164 – Obbligo di

identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione".

Il documento di prassi richiama a sostegno della tesi la **Circ. n. 21/E del 2009** secondo cui "la *trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata solo dal professionista che ha apposto il visto di conformità o dall'associazione cui lo stesso ap*



Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento